Relazione sintetica formulata ai sensi dell'art. 18 del Decreto Leg.vo 30/06/2011, n. 123

CONTROLLO PREVENTIVO

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Il **controllo preventivo** espletato nel corso dell'esercizio 2019 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia/Terni sugli atti emanati da codesto Ufficio e dalle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria ha riguardato soprattutto le seguenti tipologie di provvedimenti:

- **impegni e pagamenti disposti dall'U.S.R.** in qualità di ordinatore primario e pagamenti in conto sospeso con procedura telematica:
 - ➤ nell'esercizio 2019, grazie alla continua collaborazione di entrambi gli uffici, non si sono riscontrate problematiche di rilievo riguardo agli ordini di pagare ad eccezione di richieste di integrazioni documentali del fascicolo elettronico;
- **decreti di conferimento di incarico** e relativi contratti di nomina, conferma, mutamento e reggenza dei **Dirigenti Scolastici** della Regione:
 - > nell'esercizio 2019 non sono state formulate osservazioni che hanno riguardano tale tipologia di provvedimenti;
- **provvedimenti individuali** trasmessi dalle Istituzioni Scolastiche o dal Ministero della P.I in forma dematerializzata:
 - ➤ nel corso del 2019 sono pervenuti alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia/Terni per il prescritto controllo e per la successiva applicazione stipendiale circa 10.000 provvedimenti, di cui ne sono stati esaminati circa 9.500; al 31/12/2019 risultavano giacenti in attesa di esame circa 500 provvedimenti che alla data della presente relazione (20/02/2020) sono stati tutti controllati.

In tale ambito si segnala che dal 01/01/2017 è stata data attuazione alla modifica normativa al D. Lgs. 123/2011, introdotta dagli artt. 3 e 5 del D. Lgs. 93/2016, la quale ha previsto che debbano essere sottoposti al controllo preventivo unicamente gli "atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale in servizio"; a seguito di tale intervento correttivo sono state inoltrate alle Istituzioni Scolastiche, tramite l'USR, la circolare MEF-RGS n. 8 del 10/02/2017 e la nota ministeriale prot. 71299 del 18/04/2017 al fine di fornire puntuali informazioni in merito.

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 29/2018, è sopraggiunta un'ulteriore modifica normativa che ha comportato l'inserimento nel D. Lgs 123/2011 dell'art. 13-bis ad oggetto: "Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie del personale", il quale ha previsto al comma 2 che *la rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo*. La suddetta rendicontazione dettagliata, di cui all'art. 11, comma 3-ter, è stata prorogata dapprima dall'art.1, comma 1133, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019), al 30 giugno 2019 e successivamente dall'art. 4, comma 3, del D.L. 162/2019 al 31/12/2019.

Il controllo della rendicontazione inviata dal Miur – Direzione Risorse Umane e Finanziarie - in data 31/12/2019 e relativa all'anno 2017 (campionatura del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. D.M. Economia e Finanze 25/01/2019) verrà effettuato da questa Ragioneria entro il 30/06/2020.

Dall'esame dei provvedimenti del personale in servizio, sottoposti al controllo preventivo, è scaturita la formulazione di circa n. **1.500** note di osservazione/richiesta di chiarimenti/integrazioni, le quali hanno riguardato in particolare le seguenti fattispecie: le ricostruzioni di carriera ed i contratti di nomina a tempo indeterminato, gli inquadramenti ed i contratti di nomina/incarichi a tempo determinato dei docenti di religione, i provvedimenti inerenti il congedo biennale per assistenza per i portatori di handicap e le altre tipologie di provvedimenti quali cessazioni per inabilità, mancato preavviso e provvedimenti di Part Time.

In merito alle attribuzioni e variazioni di stipendio, oltre alle consuete carenze documentali, agli erronei riconoscimenti di servizi pre-ruolo, all'attribuzione di aumenti biennali non spettanti, si segnalano le seguenti problematiche emerse in fase di controllo:

- Il mancato inserimento nello sviluppo di carriera di periodi non valutabili quali aspettativa per famiglia e congedi biennali per assistenza a familiari con disabilità grave (art. 42, comma 5, Decreto L.vo 151/2001) con conseguente determinazione delle progressioni di carriera errate;
- Invio di titoli di studio presentati dai docenti incaricati all'insegnamento della religione cattolica la cui lettura rende difficile la collocazione, o meno, tra i titoli previsti dal DPR 175/2012;
- Non puntuale applicazione della Circolare RGS-IGF n. 27 del 6/10/2017 emanata con riferimento all'applicazione della decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di carriera;
- Mancata indicazione nel provvedimento dell'avvenuta prescrizione degli arretrati.

Riguardo, invece, alle rimanenti tipologie di provvedimenti sottoposti al controllo preventivo, si segnala che con riferimento ai provvedimenti di concessione dei <u>Congedi Biennali ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.</u> <u>Lgs. 151/2001</u> emergono frequentemente le seguente criticità:

- a) Mancato rispetto dell'ordine di priorità dei soggetti legittimati (conviventi) a fruire del congedo biennale che può essere derogato esclusivamente in presenza di determinate situazioni, quali mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti e permanenti;
- b) Carenza della documentazione attestante la medesima residenza tra il richiedente e la persona disabile o dimora temporanea;
- c) Mancata presentazione del certificato medico ASL o convenzionato attestante "patologie invalidanti e permanenti ai sensi del D.I. 278/2000 art 2 comma 1 lett.d)" del coniuge o di chi in via prioritaria deve assistere il soggetto portatore di handicap.
- d) Per il personale docente: la mancata ripresa di servizio (ed improprie interruzioni) nei periodi di sospensione delle lezioni.

E', altresì, necessario che nei decreti di concessione di cui sopra, si evidenzi la non validità del servizio ai fini della progressione economica di carriera del periodo fruito in tale posizione giuridica e vengano riportati tutti i periodi precedentemente fruiti allo stesso titolo (richiesta necessaria in quanto si sono verificati casi di sfondamento del limite massimo o ripetizione del beneficio con conseguente recupero stipendiale e trasformazione in aspettativa per famiglia).

Si fa presente che nel corso dell'anno 2019 è aumentato il numero delle Istituzioni Scolastiche che si sono avvalse dell'inoltro tramite pec degli atti amministrativi muniti di firma digitale; si auspica nel

breve tempo che tale procedura sia utilizzata da tutte le Scuole in considerazione peraltro dell'obbligatorietà della stessa nei rapporti tra P.A..

Si segnala, infine, che pervengono a questa Ragioneria Territoriale continue richieste di orientamento in merito alla corretta applicabilità dei benefici relativi all'istituto delle **gravi patologie** ed alle assenze conseguenti, nonché alle attribuzioni dei permessi giornalieri per la **Legge 104/92 art. 3, comma 3** (portatore di handicap in situazione di gravità); a tal proposito, in considerazione che tali tipologie di provvedimenti non sono soggette al controllo della scrivente (in quanto non determinano decurtazioni stipendiali) si ritiene possa essere di estrema utilità una nota di supporto da parte di codesto Ufficio Scolastico Regionale.

In conclusione nel ringraziare per la costante collaborazione, si invita codesto Ufficio, sovraordinato rispetto alle Istituzioni Scolastiche, ad orientare le stesse in merito alle criticità sollevate dall'organo di controllo.